

**LA VALUTAZIONE
DELL'ATTRIBUZIONE DEL
PRIVILEGIO ARTIGIANO *EX ART.*
2751bis N. 5 C.C. IN SEDE DI
AMMISSIONE ALLO STATO PASSIVO**

Approfondimento predisposto a seguito dello svolgimento
dell'esperienza di tirocinio presso il Tribunale di Modena da:

Dott. Francesco Neri
Dott. Riccardo Bonetti

Il presente elaborato è finalizzato ad una analisi del contenuto dell'art. 2751 *bis* n. 5 c.c. in tema di crediti assistiti da privilegio artigiano, con l'obiettivo di fornire una serie di elementi necessari a valutare l'attribuzione del suddetto privilegio in sede di ammissione di un credito allo Stato Passivo fallimentare. Allo scopo di dar corso ad una analisi volta a guidare il lettore sull'attribuzione del privilegio sia dal punto di vista teorico che pratico, il presente documento è stato suddiviso in due distinte parti: la prima volta a descrivere l'art. 2751 *bis* c.c. nelle diverse interpretazioni dottrinali e giurisprudenziali; la seconda volta a delineare un *iter* necessario a comprendere se la società ricorrente in sede di ammissione allo Stato Passivo abbia quei requisiti necessari al fine dell'attribuzione del privilegio *de quo*.

Parte prima

L'art. 2751 *bis* n. 5 c.c.: le modifiche legislative e le interpretazioni giurisprudenziali

L'art. 2751 *bis*, primo comma, n. 5 c.c. assegna il privilegio di carattere generale, sui beni mobili del debitore, ai crediti dell'impresa artigiana nonché delle società od enti cooperativi di produzione e di lavoro, per i corrispettivi derivanti dai servizi prestati e dalla vendita dei manufatti.

Corre l'obbligo di precisare che l'articolo in esame ha subito una rilevante modifica a seguito dell'introduzione nella disposizione introdotta dall'art. 36 del d. l. n. 5 del 2012 convertito in l. n. 35 del 2012, di un inciso secondo cui è impresa artigiana quella "*definita ai sensi delle disposizioni legislative vigenti*", mentre il testo precedente riportava: "*i crediti dell'impresa artigiana e delle società od enti cooperativi di produzione e di lavoro, per i corrispettivi dei servizi prestati e della vendita dei manufatti*".

Il Legislatore con l'introduzione di tale inciso, sembra aver voluto raccordare la disciplina dettata dal Codice Civile con la definizione di impresa artigiana prevista nelle disposizioni della l. n. 443 del 1985, ovvero la così detta "Legge Quadro sull'Artigianato", ponendo fine all'ampio dibattito in precedenza emerso sia in dottrina che in giurisprudenza, relativo alla qualificazione dell'impresa artigiana utile all'attribuzione del privilegio *de quo*. In tal senso emerge chiaramente che la titolarità del privilegio in questione può essere riconosciuta solo ai crediti dell'impresa artigiana aventi i caratteri disciplinati dalla

Legge Quadro sull'artigianato¹.

Alla luce di tale modifica legislativa la giurisprudenza di merito si è pronunciata stabilendo che per determinare la natura artigiana del credito si deve ora necessariamente far riferimento alla legislazione di settore - Legge Quadro 443/1985 - e non più, diversamente dal passato, all'art. 2083 c.c.².

In giurisprudenza si è inoltre chiarito che la nuova formulazione del n. 5 dell'art. 2751 *bis* c.c., laddove riconosca il privilegio ai crediti dell'impresa artigiana definita ai sensi delle disposizioni legislative vigenti, “*non ha natura interpretativa e valore retroattivo*” mancando sia l'espressa previsione nel senso dell'interpretazione autentica, sia i presupposti di incertezza applicativa che ne avrebbero giustificato l'adozione; pertanto in riferimento al periodo anteriore all'entrata in vigore della modifica legislativa resta fermo che l'iscrizione all'albo delle imprese artigiane non ha alcuna rilevanza per il riconoscimento del privilegio, dovendosi ricavare la nozione ed i requisiti di impresa artigiana dai criteri generali definiti dall'art. 2083 c.c.³. Pertanto, per il periodo antecedente la suddetta modifica legislativa, per l'attribuzione al credito del privilegio è ancora necessario riferirsi alla nozione di cui all'articolo 2083 c.c., il quale prevede che “*sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano una attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia*”⁴.

Con particolare riferimento al periodo antecedente all'introduzione della novella, stante l'affermata natura non retroattiva della nuova disposizione, la Suprema Corte, in tema di impresa artigiana, ha sancito il coordinamento tra la disciplina codicistica e quella contenuta nella legge speciale, ritenendo che i criteri chiesti dall'art. 2083 c.c. valgano per l'identificazione dell'impresa artigiana nei rapporti interprivati, mentre quelli previsti dalla legge speciale siano unicamente necessari per fruire delle agevolazioni previste dalla legge quadro o da altre disposizioni⁵. Ne consegue che l'iscrizione all'albo di una impresa artigiana, effettuata ai sensi dell'art. 5 della l. n. 443 del 1985, pur essendo necessaria per usufruire delle agevolazioni in materia, non costituisce alcun presupposto per l'applicazione della

¹ GIORGIO CIAN, “*Commentario Breve al Codice Civile*”, XI Edizione, Cedam 2014, pag. 3684 e ss., parte a cura di Giovanni Pavarin.

² V. Sentenza Tribunale di Torino Sez. 6 Civile Causa 14634 del 19 giugno 2014 e Sentenza Tribunale di Milano Sez. 2 Civile del 14 giugno 2013.

³ GIORGIO CIAN, “*Commentario Breve al Codice Civile*”, XI Edizione, Cedam 2014, pag. 3684 e ss., parte a cura di Giovanni Pavarin e V. Cassazione Civile Sez. 1 Sentenza n. 11154 del 4 luglio 2012, V. Cassazione Civile Sez. 1 Sentenza n. 11024 del 9 maggio 2013.

⁴ V. Decreto Tribunale di Modena Sez. Civile Fallimentare, Opposizione 2074/2011 depositato il 18 dicembre 2014 e V. Decreto Tribunale di Modena Sez. Civile Fallimentare, Opposizione 7893/2012 depositato il 28 settembre 2016.

⁵ V. Ordinanza del Tribunale di Ravenna R.G. 391/2015 del 2 marzo 2016.

disposizione di cui all'art. 2751 *bis* n. 5 c.c. dovendosi a tal fine ricavare la relativa nozione alla luce dei criteri fissati in via generale dall'art. 2083 c.c.⁶.

Nell'ambito invece della valutazione dell'attività del creditore istante è stato più volte confermato, sia dalla giurisprudenza di merito sia da quella di legittimità, che l'iscrizione all'albo artigiani nel registro delle imprese è sicuramente condizione necessaria ma non anche sufficiente al fine dell'attribuzione al credito della natura privilegiata⁷; l'iscrizione all'albo non vale quindi, di per sé, a rendere applicabile il privilegio, non determinando dunque una presunzione assoluta circa il carattere artigianale dell'impresa⁸.

È pertanto necessario verificare la sussistenza delle condizioni di "artigianalità", all'epoca dello svolgimento della prestazione alla base del credito e di tutti quei requisiti chiesti per la qualificazione dell'impresa come artigiana. Sarà di conseguenza onere del Curatore nella predisposizione della proposta di ammissione – e del Giudice delegato in sede di decisione – verificare la reale sussistenza dei requisiti necessari al fine di riconoscere ad un credito un determinato privilegio, tenendo conto del fatto che il rispetto dell'ordine di pagamento dei creditori, nell'osservanza delle cause legittime di prelazione, costituisce un principio non derogabile in ambito fallimentare. Ed infatti, come sottolineato in una decisione del Tribunale di Torino⁹ non risulta *essere stato predisposto un apparato amministrativo che verificchi il mantenimento in capo ad ogni impresa, a seguito delle fisiologiche modifiche strutturali che avvengono nel tempo, delle caratteristiche artigiane.*

Passando ora a valutare gli aspetti e le caratteristiche dell'impresa il cui credito risulta meritevole di riconoscimento del privilegio ex art. 2751 *bis* n. 5 c.c. è necessario accertare, in primis, la natura artigianale dell'impresa in base al positivo riscontro della coesistenza di tutti gli elementi indicati dalla legge n. 443 del 1985. Per il riconoscimento del privilegio è poi necessario avere riguardo, oltre al requisito formale dell'iscrizione all'albo - da ritenersi, come già anticipato, condizione necessaria ma non sufficiente – degli ulteriori presupposti dimensionali e di preminenza del fattore lavoro sul capitale

⁶ V. Cassazione Civile Sez. 1 Sentenza n. 19508 del 6 ottobre 2005.

⁷ V. Corte Costituzionale Sentenza n. 307 del 24 luglio 1996.

⁸ V. Cassazione Civile Sez. 1 Sentenza n. 12519 del 17 dicembre 1993 e V. Cassazione Civile Sez. 1 Sentenza n. 7085 del 5 luglio 1990 e V. Cassazione Civile Sez. 1 Sentenza n. 14365 del 3 novembre 2000.

⁹ V. Decreto Tribunale di Torino Sez. VI civile, Causa n. 14634/2014 del 19 giugno 2014.

impiegato. Si dovrà poi procedere alla verifica dell'effettivo svolgimento di attività artigiana da parte dell'imprenditore o della maggioranza dei soci, all'adeguato numero dei dipendenti in relazione alla tipologia di attività esercitata, nonché alla preminenza del lavoro sul capitale. Dal un punto di vista generale, pertanto, in sede di valutazione circa il carattere artigiano o meno di un'impresa diviene decisivo l'elemento del lavoro nella sua comparazione col capitale. In tal senso si ritiene soddisfatto il requisito della prevalenza del lavoro quando la particolare qualificazione dell'attività personale dell'imprenditore risulta essere il connotato essenziale dell'impresa; ma non anche nel senso che ai fini del riconoscimento della qualifica artigiana sia indispensabile che l'impresa si caratterizzi per l'opera qualificante dell'imprenditore. Di conseguenza, qualora sia assente la particolare professionalità dell'imprenditore, è sufficiente per il riconoscimento della qualifica artigiana che l'attività d'impresa sia organizzata prevalentemente con il lavoro proprio dell'imprenditore e dei componenti della sua famiglia, ovvero trattandosi di impresa collettiva, la maggioranza dei soci svolga in prevalenza lavoro personale anche manuale, nel processo produttivo e nell'impresa il lavoro abbia funzione preminente sul capitale¹⁰.

Parte seconda

La valutazione in merito all'attribuzione del privilegio ex art. 2751bis n. 5 c.c.

Come ampiamente anticipato nel paragrafo precedente nella proposta di ammissione del credito allo Stato Passivo fallimentare, il Curatore è chiamato a verificare, in capo al creditore ricorrente, la sussistenza di tutti i requisiti chiesti dalla Legge Quadro sull'artigianato sotto il profilo soggettivo, oggettivo e dimensionale.

L'attività che il Curatore deve effettuare al fine di compiere una corretta attribuzione del privilegio si basa su un'analisi della documentazione a disposizione, effettuata su quanto fornito dal ricorrente in sede di domanda di ammissione allo Stato Passivo.

¹⁰ GIORGIO CIAN, "Commentario Breve al Codice Civile", XI Edizione, Cedam 2014, pag. 3684 e ss., parte a cura di Giovanni Pavarin.

Nel presente documento si vogliono ripercorrere le attività, i ragionamenti e le analisi da effettuare al fine di compiere una corretta valutazione sul soddisfacimento dei requisiti di “artigianalità” da parte del ricorrente.

1) La documentazione necessaria al riconoscimento del privilegio

Il punto di partenza su cui basare la valutazione circa la sussistenza degli elementi necessari per qualificare un credito come privilegiato è senza dubbio la documentazione prodotta dal creditore con la domanda di insinuazione allo Stato Passivo.

Preliminarmente si consiglia di riportare già nella comunicazione *ex art. 92 l. fall.* trasmessa ai creditori l'elenco dei documenti necessari alla Curatela al fine di agevolare le successive verifiche.

Si precisa che risulta altresì necessario verificare che i documenti prodotti dal ricorrente si riferiscano effettivamente all'epoca in cui i crediti chiesti sono sorti, atteso che elementi quali, a mero titolo esemplificativo, il fatturato o il numero dei dipendenti variano del corso della storia di un'azienda.

***NB:** Il privilegio *ex art. 2751bis n. 5 c.c.* eventualmente riconosciuto al credito attiene solamente l'imponibile mentre la parte di credito attribuibile ad IVA non gode del medesimo privilegio, in quanto il credito di rivalsa è eventualmente assistito dal privilegio speciale *ex art. 2758 c.c.* Il privilegio di cui all'*art. 2751bis n. 5 c.c.* non è inoltre da estendere alle spese sostenute dal ricorrente per il recupero coattivo del credito quali, a titolo esemplificativo, le spese derivanti dagli insoluti e per i procedimenti esecutivi.*

È infatti onere del ricorrente fornire al Curatore tutti quegli elementi e la documentazioni necessaria a valutare sia l'esistenza che l'ammontare del credito, nonché la soddisfazione o meno delle condizioni necessarie all'attribuzione del privilegio. Oltre alle fatture giustificanti il credito dovrà essere cura del ricorrente produrre la seguente documentazione:

- i. Certificato del Registro delle Imprese di iscrizione all'albo delle imprese artigiane;
- ii. Copia della dichiarazione annuale IVA necessaria per verificare il Volume di affari del ricorrente;

- iii. Copia del Modello Unico e Studi di Settore, necessari a fornire informazioni di carattere contabile rilevanti, qualora non desumibili dai bilanci;
- iv. Bilancio d'esercizio;
- v. Copia del Libro Unico del Lavoro, necessario a verificare il numero dei dipendenti operanti nell'impresa al momento in cui è sorto il credito;
- vi. Dichiarazione attestante il numero dei dipendenti: sempre con riferimento all'epoca in cui sono sorte le ragioni del credito, necessario per la verifica del limite dimensionale relativo al personale dipendente stabilito nella Legge Quadro per l'artigianato;
- vii. Copia del libro cespiti, necessario a fornire informazioni attinenti agli investimenti di capitale in beni strumentali e alle consistenze degli ammortamenti;
- viii. Dichiarazione attestante l'uso di beni strumentali nell'esercizio dell'attività imprenditoriale, nonché la qualità dei beni prodotti e dei servizi resi usualmente all'impresa.

2) Tipologia di società: riferimento alle modifiche relative alla Legge Quadro¹¹.

Ai fini del riconoscimento del privilegio in esame assumono rilevanza sia la particolare tipologia di attività svolta dal ricorrente sia la forma, individuale o societaria, dell'impresa stessa.

Quanto al tipo di attività l'art. 3, primo comma, l. n. 443 del 1985 fa riferimento allo "*svolgimento di un'attività di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazioni di servizi*". Il Curatore in tale contesto dovrà pertanto tenere conto anche del settore economico e merceologico in cui opera il ricorrente¹².

Il privilegio artigiano non risulta pertanto attribuibile a quelle imprese che svolgono in via principale le attività di *i) lavorazioni agricole, ii) prestazioni di servizi commerciali, iii) intermediazione nella circolazione di beni e iv) somministrazione al pubblico di alimenti e bevande*, salvo il caso in cui le stesse siano solamente strumentali o accessorie all'esercizio principale dell'attività di impresa.

Sarà cura del professionista valutare la centralità delle suddette attività in quanto, qualora le stesse abbiano all'interno dell'impresa solamente un ruolo di carattere accessorio o comunque marginale

¹¹ V. anche "*La verifica fallimentare del privilegio artigiano*" di Saverio Mancinelli da IlCaso.it, articolo del 24 aprile 2015.

¹² V. anche Linee Guida del Tribunale di Bolzano in relazione al privilegio artigiano.

rispetto l'attività principale, il credito della ricorrente potrebbe comunque essere meritevole del riconoscimento del privilegio.

In riferimento invece alla forma giuridica la Legge Quadro fornisce chiare indicazioni sulle forme collettive con cui può essere esercitata l'impresa artigiana ed in particolare:

- **Società in nome collettivo, Società a responsabilità limitata e società cooperativa:** a condizione che la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e che nell'impresa il lavoro abbia funzione preminente sul capitale;
- **Società a responsabilità limitata con socio unico:** sempreché il socio sia in possesso dei requisiti indicati dall'art. 2 della l. n. 443 del 1985¹³ e non sia socio di altra società a responsabilità limitata o socio di una società in accomandita semplice;
- **Società in accomandita semplice:** sempreché ciascun socio accomandatario sia in possesso dei requisiti indicati dall'art. 2 della l. n. 443 del 1985 e non sia socio di altra società a responsabilità limitata o socio di una società in accomandita semplice.

Risultano pertanto escluse, a prescindere da tutti gli altri fattori, le società per azioni e in accomandita per azioni.

3) La valutazione della preminenza del lavoro sul capitale investito.

Per appurare la preminenza del lavoro sul capitale può essere utilizzato lo schema proposto di seguito, in linea con l'orientamento di prassi assunto dal Tribunale di Modena. Per ogni singola componente viene indicato il riferimento rispetto agli schemi di bilancio previsti dal Codice Civile. Risulta tuttavia complicato, in alcuni casi, reperire gli importi specifici delle singole componenti in quanto derivanti da aggregati di diverse voci, motivo per cui è preferibile disporre di un bilancio in forma analitica.

¹³ V. art. 2 L. n. 443 del 1985, secondo cui: “è imprenditore artigiano colui che esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare, l'impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo”.

COSTO DEL LAVORO:

+ *Costo dei dipendenti* – **CE B9**);

+ *Costo effettivo o figurativo del lavoro dei soci effettivamente impiegati nell'impresa* – individuato, quando esistenti, dai compensi corrisposti ai soci – amministratori, maggiorati dei relativi oneri, **compresi in CE B7**).

Qualora non vengano corrisposti compensi è possibile prendere a riferimento la maggior somma tra il reddito netto ripartito tra i soci e la media del costo dei lavoratori impiegati.

- *Lavorazioni conto terzi o costo del lavoro fatto effettuare da terzi*, come ad esempio il lavoro a domicilio o appalto di parti del ciclo produttivo, in quanto ciò comporta un'organizzazione dell'impresa incompatibile con le caratteristiche dell'impresa artigiana – **compresa in CE B7**).

NB: *sul costo figurativo del lavoro dei soci: maggiore somma tra la media del costo dei lavoratori impiegati - conteggio basato sul presupposto che l'imprenditore percepisce una somma maggiore rispetto ai dipendenti - e l'utile di impresa pro quota dell'anno.*

CAPITALE INVESTITO:

+ Ammortamenti dei beni strumentali nell'anno - **compreso in CE B10**).

+ Acquisti di merci o beni destinati alla produzione - **compresa in CE B6**).

+ Variazione delle rimanenze (Rimanenze finali – Rimanenze iniziali) - **compresa in CE B11**).

+ Canoni di leasing - **compresa in CE B8**).

NB: *Si rammenta che in presenza di un contratto di appalto d'opera, cioè caratterizzato dall'esecuzione di un'opera con organizzazione imprenditoriale di mezzi, la giurisprudenza ritiene che non sia possibile riconoscere al corrispettivo il privilegio artigiano¹⁴.*

¹⁴ V. Decreto Tribunale di Modena Sez. Civile Fallimentare, Opposizione 2074/2011 depositato il 18 dicembre 2014. V. anche Cassazione Civile Sez. 1 n. 17396 del 26 agosto 2005, V. Cassazione Civile Sez. 1 n. 430 del 14 gennaio 1995.

Bibliografia

- Cassazione Civile Sez. 1 n. 17396 del 26 agosto 2005.
- Cassazione Civile Sez. 1 n. 430 del 14 gennaio 1995.
- Cassazione Civile Sez. 1 Sentenza n. 11024 del 9 maggio 2013.
- Cassazione Civile Sez. 1 Sentenza n. 11154 del 4 luglio 2012.
- Cassazione Civile Sez. 1 Sentenza n. 12519 del 17 dicembre 1993.
- Cassazione Civile Sez. 1 Sentenza n. 14365 del 3 novembre 2000.
- Cassazione Civile Sez. 1 Sentenza n. 19508 del 6 ottobre 2005.
- Cassazione Civile Sez. 1 Sentenza n. 7085 del 5 luglio 1990.
- CIAN, Giorgio, "*Commentario Breve al Codice Civile*", XI Edizione, Cedam 2014, pag. 3684 e ss., parte a cura di Giovanni Pavarin.
- Corte Costituzionale n. 307 del 24 luglio 1996.
- MANCINELLI, Saverio "*La verifica fallimentare del privilegio artigiano*" da *IlCaso.it*, articolo del 24 aprile 2015.
- Tribunale di Bolzano, Linee Guida del in relazione al privilegio artigiano.
- Tribunale di Milano Sez. 2 Civile del 14 giugno 2013.
- Tribunale di Modena Sez. Civile Fallimentare, Decreto Opposizione 2074/2011 depositato il 18 dicembre 2014.
- Tribunale di Modena Sez. Civile Fallimentare, Decreto Opposizione 7893/2012 depositato il 28 settembre 2016.
- Tribunale di Modena Sez. Civile Fallimentare, Decreto Opposizione 2074/2011 depositato il 18 dicembre 2014.
- Tribunale di Ravenna Ordinanza R.G. 391/2015 del 2 marzo 2016.
- Tribunale di Torino Sez. 6 Civile Causa 14634 del 19 giugno 2014